SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Ammissione e modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreti nn. 1873/Ric; 2059/Ric; 2057/Ric; 352/Ric).

08A02761

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008, n. **83.**

Regolamento concernente le modalità, i criteri ed i limiti per la concessione di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'articolo 1, comma 942, che dispone la concessione di un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la promozione del «made in Italy» anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti;

Visto altresì il medesimo articolo 1, comma 942, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità, i criteri ed i limiti del contributo in questione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»;

Ritenuto opportuno destinare le risorse previste dalla suddetta legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le quali si realizzano le manifestazioni fieristiche, ripartendo il contributo sulla base degli interventi volti a favorire ovvero a consolidare la loro internazionalizzazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni

1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche in forma associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali.

2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Può essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a più quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprietà e ubicati nella stessa regione, anche riguardante più manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non può essere superiore a due anni.

3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalità di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalità alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Spese ammissibili e tipologia, misura e limiti delle agevolazioni

1. L'investimento complessivo minimo per ogni progetto non può essere inferiore ad euro 200.000. L'investimento ammissibile è riconosciuto esclusivamente rispetto ad una o più delle seguenti voci di costo: impiantistica tecnica, impiantistica tecnologica per la certificazione, conseguenti opere, attrezzature e beni strumentali.

2. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nel limite dell'importo massimo di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pari a 200.000 euro, e, in tale limite, in misura pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili dell'investimento. La restante quota dell'investimento ammesso non coperta dal detto contributo deve essere assicurata dal soggetto beneficiario mediante apporto diretto di mezzi propri.

Art. 3.

Modalità di gestione

1. Agli interventi di cui al presente decreto si applica la procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Con bando di gara, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti anche le modalità di redazione dei progetti di investimento e i criteri e parametri per la formazione della graduatoria individuati in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. I progetti di investimento prevedono un'assunzione di responsabilità del legale rappresentante del soggetto richiedente, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale ed al completamento della realizzazione dell'investimento finanziato. Il mancato rispetto del termine di completamento del progetto, computato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, in assenza della concessione di motivata proroga in relazione a eventi e circostanze sopravvenuti o comunque non prevedibili, comporta la revoca del contributo concesso.

4. Il bando di gara prevede le modalità di cooperazione con eventuali programmi regionali, anche ai fini di un possibile cofinanziamento dei progetti di investimento presentati, fermo l'importo massimo dei contributi concedibili ai sensi della disciplina del regime de minimis richiamata nell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

Attuazione amministrativa

1. La valutazione dei progetti presentati e la loro selezione ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono effettuate da una commissione giudicatrice composta da un presidente e da quattro componenti, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa, di cui due rappresentanti regionali, nominata con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei progetti stessi. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le agevolazioni concesse sono erogate in tre quote, di cui due per stati di avanzamento, e l'ultima, pari al 20% delle agevolazioni concesse, a saldo dopo aver accertato, anche con sopralluoghi, la completa realizzazione del progetto oggetto del contributo.

3. Ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni concesse si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 397

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE) o nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«942. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14-*vicies semel* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico

alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Il regolamento della Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99, è il seguente:

«Art. 5 *(Procedura valutativa)*. — 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente:

«Art. 9 *(Revoca dei benefici e sanzioni)*. — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2».

08G0106

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008.

Nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia ambientale, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ed in particolare la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18, che ha previsto, in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali, interventi urgenti per l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, tra gli altri del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1990, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 35, comma 3, che stabilisce che ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 18 della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano le disposizioni della stessa legge, utilizzando gli atti posti in essere prima della sua data di entrata in vigore in quanto compatibili;

Visti gli art. 2, comma 7, e 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevedono che i parchi nazionali sono istituiti e delimitati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1993, recante l'istituzione dell'ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e l'allegata cartografia di perimetrazione del parco stesso;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 - che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 13-*bis,* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 230, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Vista la deliberazione n. 29 del 27 ottobre 2006 con la quale il Consiglio direttivo dell'ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha preso atto delle proposte avanzate dai comuni per la rettifica e l'adeguamento dei confini del Parco, trasmessa all'Amministrazione dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i successivi atti di competenza;

Visti gli atti formalizzati dai comuni del Parco ed allegati alla citata deliberazione dell'Ente Parco;

Considerato che la proposta di modifica si concretizza nell'esclusione o nell'inclusione di zone di piccola estensione per la rettifica puntuale dei confini, in ogni caso non interessando le aree di maggiore valenza ambientale;

Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la detta proposta che definisce più precisamente i confini dell'area protetta, in tale modo favorendo le attività connesse alla gestione ed alla sorveglianza;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2007/6820/B07 del 13 giugno 2007 con la quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione del Parco nazionale e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla regione Veneto, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2007/6821/B07 del 13 giugno 2007 con la quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la riperimetrazione del Parco nazionale e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisita la prescritta intesa della regione Veneto sulla proposta di nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, espressa con deliberazione della Giunta n. 3152 del 9 ottobre 2007;

Sentita la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole in data 18 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi è adeguata secondo quanto riportato nell'allegata cartografia composta di n. 2 tavole in scala 1:25.000 e di n. 12 tavole di dettaglio in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Veneto e la sede dell'ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

2. La perimetrazione di cui al comma 1 sostituisce integralmente la precedente perimetrazione in scala 1:100.000, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1993, e ad esso allegata.

3. Nelle more della revisione del Piano del Parco le aree di nuova inclusione sono equiparate alla zona C, con la relativa disciplina.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e di assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 161
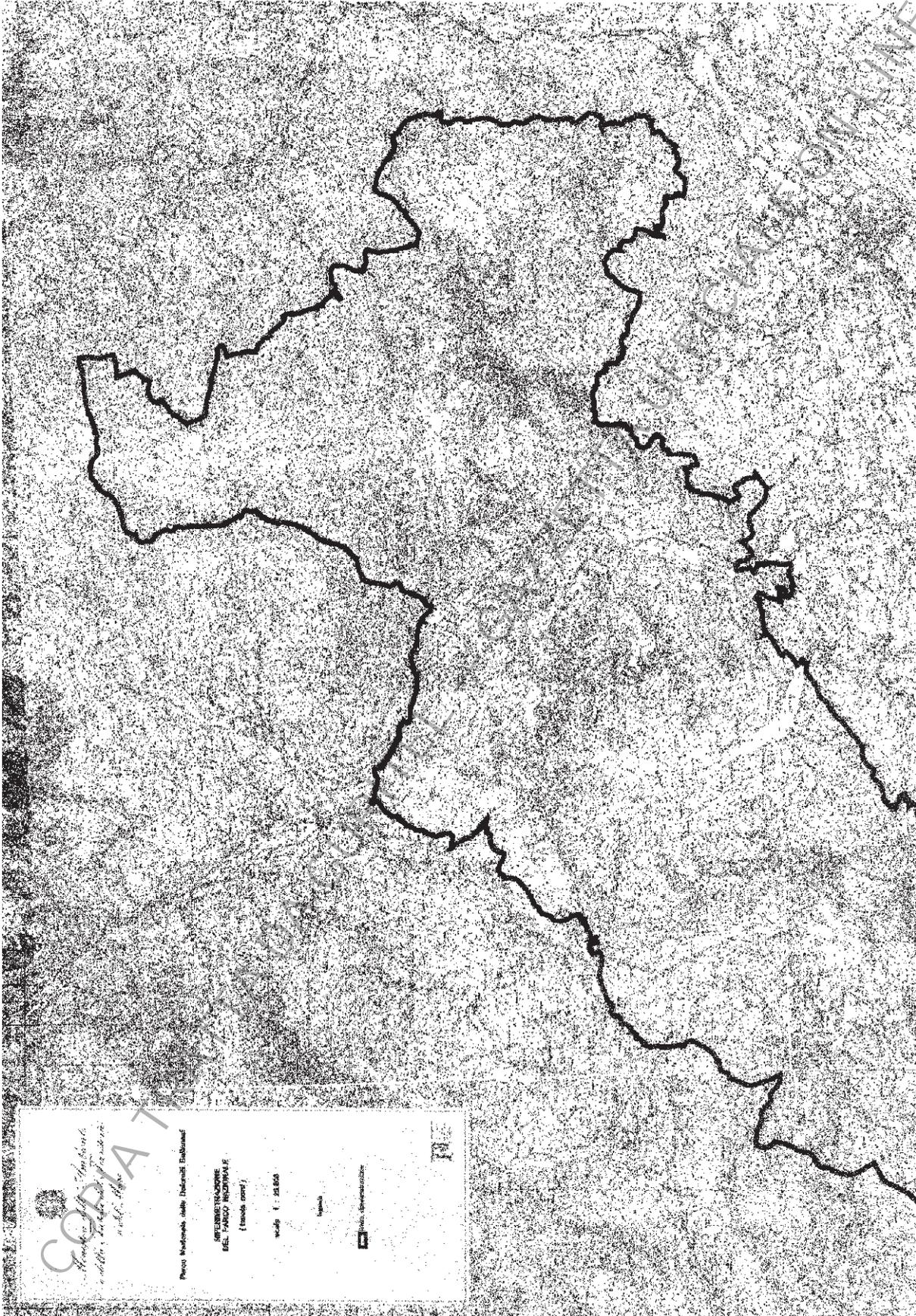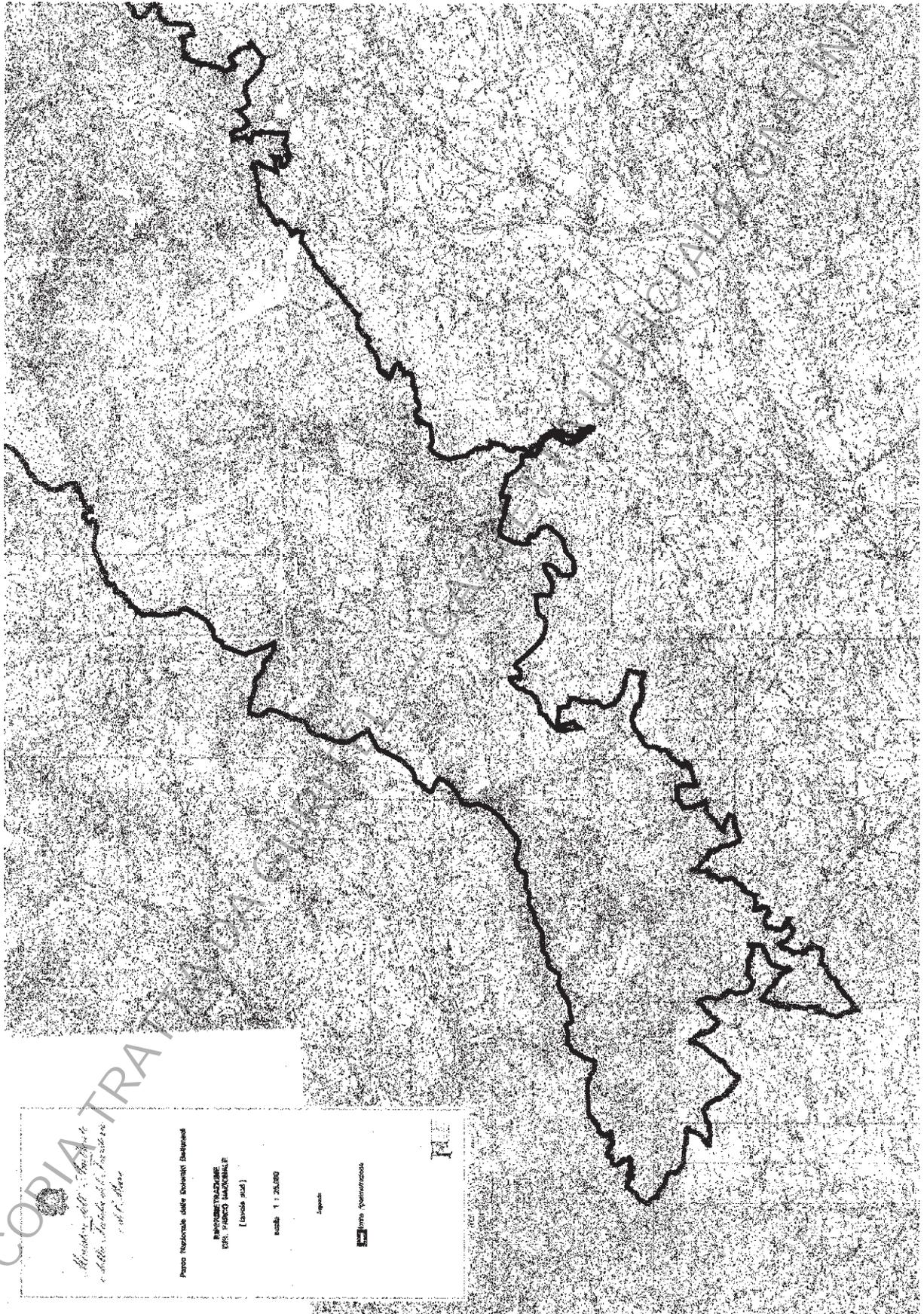
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
1 : 25.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 1
scala 1 : 10.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 2
scala 1 : 10.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 3
scala 1 : 10.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 4
scala 1 : 10.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 5
scala 1 : 10.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 6
scala 1 : 10.000

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 8
scala 1 : 10.000
Limiti Comunali
Limiti del Parco Nazionale

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 10
scala 1 : 10.000
Limiti Comunali
Limiti del Parco Nazionale

Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
tavola 11
scala 1 : 10.000
Limiti Comunali
Limiti del Parco Nazionale

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
RIPERIMETRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE
tavola 12
Limiti Comunali
Limiti del Parco Nazionale

08A02781

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Levate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consglio comunale di Levate (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporanamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Levate (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adriano Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Levate (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 aprile 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 719/13.12/II/R.E.L. del 3 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Levate (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adriano Coretti.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato in data 24 gennaio 2008 le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. prof. Romano Prodi ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 131

08A03189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le dimissioni presentate in data 24 gennaio 2008 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. prof. Romano Prodi, e dai colleghi Ministri, accettate in data odierna;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 132

08A03190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. prof. Romano Prodi ha presentato in data 24 gennaio 2008 in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. dott. Silvio Berlusconi, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico conferitogli in data 7 maggio 2008, di formare il Governo;

Decreta:

L'on. dott. Silvio Berlusconi, deputato al Parlamento, è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 133

08A03191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'onorevole dottor Elio Vito;
b) l'onorevole Umberto Bossi;
c) il senatore dottor Roberto Calderoli;
d) l'onorevole dottor Raffaele Fitto;
e) l'onorevole dottoressa Maria Rosaria Carfagna;
f) l'onorevole dottor Andrea Ronchi;
g) l'onorevole professor Renato Brunetta;
h) l'onorevole dottor Gianfranco Rotondi;
i) l'onorevole Giorgia Meloni.

Sono nominati Ministri:

degli AFFARI ESTERI: l'onorevole dottor Franco Frattini;

dell'INTERNO: l'onorevole avvocato Roberto Maroni;

della GIUSTIZIA: l'onorevole avvocato Angelino Alfano;

della DIFESA: l'onorevole avvocato Ignazio La Russa;

dell'ECONOMIA E DELLE FINANZE: l'onorevole professor Giulio Tremonti;

dello SVILUPPO ECONOMICO: l'onorevole dottor Claudio Scajola;

delle POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: il dottor Luca Zaia;

dell'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: l'onorevole dottoressa Stefania Prestigiacomo;

delle INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: il senatore Altero Matteoli;

del LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: il senatore dottor Maurizio Sacconi;

dell'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA: l'onorevole avvocato Mariastella Gelmini;

per i BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: il senatore dottor Sandro Bondi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134

08A03192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione all'Anno Giubilare Paolino che si terrà a Roma a partire dal 28 giugno 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che è stato indetto dalla Santa Sede l'Anno Giubiliare Paolino a partire dal 28 giugno 2008 dedicato al bimillenario della nascita dell'Apostolo Paolo;

Considerato che nel corso dell'Anno Giubiliare si terranno, principalmente nella Basilica papale di San Paolo fuori le Mura in Roma, una serie di eventi liturgici, culturali ed ecumenici, come pure varie iniziative pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina;

Considerata, quindi, la grande risonanza di detto evento, che coinvolgerà sia nella fase preparatoria che nella fase celebrativa, tutte le parrocchie e le diocesi italiane;

Considerato che detto evento richiamerà migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo determinando la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, l'Anno Giubiliare Paolino che si terrà a partire dal 28 giugno 2008 nel territorio del comune di Roma è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02956

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2008.

Sospensione del sig. Franco La Rupa dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro del 27 marzo 2008, prot. n. 18437/2008/Gab, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal tribunale di Catanzaro, relativi ai fascicoli processuali n. 527/06 R.G.N.R. e n. 422/2006 R.G.G.I.P. a carico del consigliere regionale, sig. Franco La Rupa ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter,* della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, in data 18 marzo 2008, per i reati di cui agli articoli 110, 81 e 416-*ter* del codice penale nonché per l'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992, e l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge n. 203/1991;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro del 7 aprile 2008 prot. n. 21727/2008/Gab, con la quale si comunica che con ordinanza collegiale pronunciata il 27 marzo 2008 il tribunale del riesame di Catanzaro - Sezione penale seconda, ha disposto nei confronti del sig. Franco La Rupa la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso l'ordinanza del GIP di Catanzaro del 18 marzo 2008;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis,* dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «... consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 18 marzo 2008 e fino alla data del 27 marzo 2008, data in cui è stata revocata l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis,* della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta

che, a decorrere dal 18 marzo 2008 e fino al 27 marzo 2008 è accertata la sospensione del sig. Franco La Rupa dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis,* della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 23 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A03011

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2008.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

all'on. dott. Elio VITO i rapporti con il Parlamento;

all'on. Umberto BOSSI le riforme per il federalismo;

al sen. dott. Roberto CALDEROLI la semplificazione normativa;

all'on. dott. Raffaele FITTO i rapporti con le regioni;

all'on. dott.ssa Maria Rosaria CARFAGNA le pari opportunità;

all'on. dott. Andrea RONCHI le politiche comunitarie;

all'on. prof. Renato BRUNETTA la pubblica amministrazione e l'innovazione;

all'on. dott. Gianfranco ROTONDI l'attuazione del programma;

all'on. Giorgia MELONI le politiche per i giovani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 135.

08A03193

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3674).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale é stato convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008, n. 3644 del 18 gennaio 2008, n. 3655 del 6 febbraio 2008, n. 3658 del 5 marzo 2008, n. 3666 dell'8 aprile 2008 e n. 3672 del 30 aprile 2008;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di consentire al Commissario delegato - Prefetto dott. Gianni De Gennaro, di proseguire nelle iniziative poste in essere per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 in data 11 gennaio 2008, è prorogato fino al 26 maggio 2008.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

Il Presidente: PRODI

08A03098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Donzelli Paola, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Donzelli Paola, nata l'11 dicembre 1977 a Milano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Milano-Bicocca il 26 marzo 2004, omologato in Spagna nel maggio 2007;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel giugno 2006;

Ai sensi dell'art. 16, punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza dei servizi;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Donzelli Paola, nata l'11 dicembre 1977 a Milano (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A03058

DECRETO 29 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Palladino Luca, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professionale in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 de decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Palladino Luca nato a Bentivoglio il 4 ottobre 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Bologna in data 14 marzo 2005;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 4 settembre 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 settembre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 31 ottobre 2007 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Locri;

Ai sensi dell'art. 16, punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Palladino Luca nato a Bentivoglio il 4 ottobre 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A03059

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva, e variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Cigar matches» e «Farfalla saw 100».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 2005, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Cigar matches»;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Farfalla saw 100»;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva, presentata dalla Società Euromatch;

Viste le richieste di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Cigar matches» e «Farfalla saw 100», presentate dalle Società Swedish Match e Tecnomatch;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominati Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva, le cui caratteristiche sono così determinate:

«Minervae 40» tipo Minerva.

Condizionamento: bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 35;

lunghezza con capocchia: mm 40;

larghezza: mm 4,0 × 1,0;

diametro capocchia minimo: mm 2,0;

diametro capocchia massimo: mm 2,04;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 51 × 56 × 7;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: due strisce di mm 50 × 11;

tolleranza del contenuto: 2%.

Art. 2.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

121) colore «Grigio lavagna», con legenda Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva in basso, per la bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sul tipo di fiammifero denominato Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 29 di colore rosso pompeiano.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi —	Prezzo di vendita (euro) —	Imposta di fabbricazione (euro) —	Imposta sul valore aggiunto (euro) —
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Euromatch «Minervae 40» tipo Minerva	0,20	0,05	0,0333

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi denominati «Cigar matches»	da euro 1,70 a euro 1,90
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Farfalla saw 100»	da euro 0,40 a euro 0,30

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi —	Prezzo di vendita (euro) —	Imposta di fabbricazione (euro) —	Imposta sul valore aggiunto (euro) —
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi denominati «Cigar matches»	1,90	0,285	0,3167
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Farfalla saw 100»	0,30	0,069	0,05

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 44

08A03101

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2008.

Revoca dell'obbligo di massimizzazione delle importazioni di gas naturale di cui al decreto 30 agosto 2007, articolo 1, comma 1.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 agosto 2007, recante disposizioni sulla modifica o revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007;

Considerato il parere del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, il quale, in base ai dati esaminati nel corso della riunione del 14 febbraio 2008 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'alto livello di disponibilità di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilità di ridurre subito al 90% la massimizzazione resa operativa dal 5 novembre 2007 per le importazioni di gas e di riservare la deci-

sione per la revoca totale in subordine all'andamento favorevole della climatica per il restante mese di febbraio;

Considerati l'andamento climatico attuale, quello nella prospettiva dei prossimi quattro giorni e l'attuale consistenza degli stoccaggi di gas destinati alla modulazione dei consumi;

Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva revoca delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Decreta:

Articolo unico

1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno successivo alla entrata in vigore del presente decreto è revocato l'obbligo di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto 30 agosto 2007 al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, per tutti gli utenti titolari di detta capacità, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 aprile 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale commercianti presso il Comitato INPS di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 23 febbraio 2006 con il quale sono state ricostituite le speciali commissioni presso il Comitato provinciale INPS per la provincia di Livorno;

Vista la nota prot. n. 3096/08 del 26 marzo 2008 con la quale la Confesercenti del Tirreno - Piombino, località Poggetto, designa la sig.ra Marinari Gisella quale nuovo rappresentante in seno al Comitato di cui in sostituzione del sig. Brilli Dante, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione.

Decreta:

La sig.ra Marinari Gisella, nata a Piombino il 12 giugno 1948 è nominata presidente della Commissione speciale commercianti in seno al Comitato INPS di Livorno, in rappresentanza dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Livorno, 21 aprile 2008

Il direttore provinciale: TARABELLA

08A03007

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2008.

Autorizzazione eccezionale all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Avio Caffaro Flow e Zolfo Bagnabile da utilizzare con il mezzo aereo (elicottero) per la difesa della coltura della vite.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 5, comma 22-b, del citato decreto legislativo, che conferisce alle regioni la podestà di regolamentare i trattamenti con mezzi aerei;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari per un periodo massimo di centoventi giorni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive

1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Viste le richieste inoltrate dai servizi fitosanitari regionali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ritenute efficaci per la lotta contro l'oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con mezzo aereo (elicottero) nelle seguenti territori provinciali:

regione Emilia Romagna - provincia di Piacenza;

regione Lombardia - provincia di Pavia;

regione Piemonte - provincia di Alessandria; provincia di Asti; provincia di Cuneo;

regione Veneto - provincia di Treviso;

Visti i dossier tecnici in cui le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di prevenire l'oidio e la peronospora della vite, individuano le aree che data la permanente eccezionale orografia del territorio, sono irragiungibili coi mezzi meccanici di terra;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'impiego — a scopo preventivo, contro l'oidio e la peronospora della vite — del mezzo aereo (elicottero), in quelle aeree rigorosamente delimitate, individuate dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Valutato che l'impiego eccezionale del mezzo aereo (elicottero) in questi territori estremamente limitati come superficie non costituisce un rischio per la salute umana, e per gli animali e per l'ambiente;

Viste le domande presentate il 29 febbraio 2008 dall'impresa Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21, Milano, dirette ad ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 dei prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro Flow, contenente la sostanza attiva rame ossicloruro, e Zolfo Bagnabile As Isagro, contenente la sostanza attiva zolfo;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'autorizzazione per i due prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro Flow, contenente la sostanza attiva rame ossicloruro, e Zolfo Bagnabile As Isagro, contenente la sostanza attiva zolfo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'ufficio del 9 aprile 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 9 aprile 2008, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del 1° maggio 2008, la ditta Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21, Milano, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni, i prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro Flow e Zolfo Bagnabile As Isagro, aventi le composizioni e le condizioni d'impiego indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto fitosanitario N-Pericoloso per l'ambiente denominato Aviocaffaro Flow, registrato al n. 14330, è prodotto dagli stabilimenti Isagro S.p.a., Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro S.p.a., Aprilia (Latina), nelle taglie da litri 10, 17,5, 20, 25.

3. Il prodotto fitosanitario Xi-Irritante denominato Zolfo Bagnabile As Isagro, registrato al n. 14229, è prodotto dagli stabilimenti Isagro S.p.a., Adria Cavanella Po (Rovigo), Isagro S.p.a., Aprilia (Latina), Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria S.r.l., S. Cipriano Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25.

4. Sono approvate quale parte integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti Aviocaffaro Flow e Zolfo Bagnabile As Isagro devono essere posti in commercio.

5. L'autorizzazione all'impiego dei suddetti prodotti fitosanitari tramite l'utilizzo del mezzo aereo (elicottero) è concessa esclusivamente per le regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

6. Le suddette regioni individuano le zone di intervento nelle province sottoelencate, fissando modalità e tempi di trattamento:

regione Emilia Romagna - provincia di Piacenza;

regione Lombardia - provincia di Pavia;

regione Piemonte - provincia di Alessandria; provincia di Asti; provincia di Cuneo;

regione Veneto - provincia di Treviso.

7. Le AUSL e i servizi fitosanitari individuati dalle regioni, cui il presente decreto è inviato per conoscenza, sono invitati a vigilare sul corretto impiego dei prodotti sopraelencati.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLFO BAGNABILE AS ISAGRO

Fungicida per vigneti
POLVERE BAGNABILE
PER IRRORAZIONI CON ELICOTTERO

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da selenio)		**g 85**
Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non applicare in zone situate in prossimità di corpi idrici superficiali.
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO –

Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

IRRITANTE

Registrazione Ministero della Salute n° 14229 del 01.05.2008
DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.r.l. Via Caldera, 21 - Milano (MI)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina): ZOLFINDUSTRIA S.r.l. - S. Cipriano Po (PV); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA).
CONFEZIONI: 5-10-20-25 Kg
PARTITA N°:

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER TRATTAMENTI CON ELICOTTERI

USO

Contro l'oidio (Mal bianco) ed altre crittogame della vite.
VITE – Contro l'Oidio, ad integrazione degli indispensabili trattamenti con zolfi in polvere: kg 2,5 – 3/ha prima della fioritura e kg 2 dopo la fioritura, sospesi in 15 – 80 litri di acqua per ettaro.

Preparazione della sospensione
Versare lo ZOLFO BAGNABILE AS in poca acqua, agitando e diluire la sospensione ottenuta col rimanente quantitativo d'acqua stabilito.

AVVERTENZE

IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE CON ELICOTTERI, PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITA' LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN VIGNETI.
ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO E' VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI

Compatibilità: ZOLFO BAGNABILE AS ISAGRO s'impiega da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in viticoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 aprile 2008.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti che svolgono attività di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Vista la legge del 17 luglio 2006, n. 233, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1996, n. 623, concernente le regole e le modalità per la concessione dei contributi a favore degli istituti scientifici speciali;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008, n. 44, con il quale è abrogato il sopracitato decreto ministeriale n. 623/1996 e per effetto è modificata la disciplina della concessione dei sopracitati contributi;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di funzionamento degli enti privati che svolgano attività di ricerca, che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti che ne hanno diritto, da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

Visti gli articoli 2 e seguenti del già citato decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44;

Considerata pertanto la necessità di individuare i soggetti beneficiari da inserire nella tabella triennale 2008/2010;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

Gli enti di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attività di formazione post-universitaria specificatamente preordinata la ricerca, possono beneficiare di contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella triennale.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1 che, alla data di scadenza del bando, abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

Art. 3.

Criteri di valutazione

La valutazione e selezione delle domande è curata da una commissione, nominata per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 3 del regolamento decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, citato nelle premesse.

In particolare, la valutazione è volta ad accertare:

a) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;

b) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea;

c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;

d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;

e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Art. 4.

Modalità di emanazione della tabella triennale

Il Ministro dell'università e della ricerca valuta le proposte della commissione e provvede alla emanazione della tabella triennale con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.

L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della tabella è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nelle leggi finanziarie. Di conseguenza esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo.

Qualora, invece, esso risulti superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la tabella può essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, attraverso una nuova selezione indetta con bando pubblico.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del finanziamento è disposta sulla base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.

Il saldo è erogato previo il parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 3, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.

Art. 6.

Controllo e monitoraggio

Le istituzioni che ricevono il contributo devono inviare entro quindici mesi dall'erogazione dell'anticipo:

a) relazioni scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale e comunque non oltre i predetti quindici mesi;

b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute, redatti secondo le forme e le modalità che saranno successivamente comunicate agli enti che sono inseriti nella tabella triennale.

Qualora, trascorsi ulteriori tre mesi dalla decorrenza dei termini sopra indicati, fa fede il timbro postale di spedizione, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.

Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Gli enti inseriti nella tabella triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

All'atto della presentazione della domanda devono produrre esplicite attestazioni.

Art. 8.

Presentazione delle domande

Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio, alla voce «contributi enti privati di ricerca - D.M. 8 febbraio 2008, n. 44».

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda recante notizie sull'ente (allegato 2), che debitamente sottoscritte debbono essere inviate entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato/ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca - Ufficio V, piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella triennale D.M. 8 febbraio 2008, n. 44».

Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1) atto costitutivo;

2) statuto;

3) provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;

4) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche;

5) descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'art. 3 del bando);

6) elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;

7) dichiarazione attestante che l'ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (art. 7 del bando);

8) bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;

9) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

I documenti dal n. 1 al n. 7 devono, pena l'esclusione, essere trasmessi anche in formato elettronico attraverso il sistema Sirio, alla voce «sezione allegati alla domanda».

Roma, 29 aprile 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Domanda
DM…….

Spettabile
MiUR – Ministero dell'Università e della Ricerca
– Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Bando: DM ……. del……………

Il sottoscritto …………….. nato a ………………… il ……, cod. fisc. …………………, Residente in ………………………………., ………., Legale rappresentante dell'ente ………………… con sede ………………….., cod. fisc.: …………… P.Iva: ……………., ai sensi del DM 8 febbraio 2008 n.44 Ric *contenente regole e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca*, chiede l'erogazione di un contributo per il funzionamento.
A tale fine allega, così come previsto dall'art. 8 del sopracitato bando:

1) Atto costitutivo;

2) Statuto;

3) Provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;

4) Struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche;

5) Descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (*che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'art.3 del bando*);

6) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;

7) Dichiarazione attestante che l'Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (*art. 7 del bando*);

8) Bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;

9) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

ALLEGATO 2

SCHEDA RIEPILOGATIVA CATALOGAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI DI RICERCA

- **Denominazione**

Codice fiscale Partita IVA

- **Indirizzo**

Città Cap: Tel: Fax: E-mail:

- **Natura Giuridica**
- **Capitale sociale**
- **Ente Vigilante**
- **Personalità Giuridica (Indicare il provvedimento e la data)**
- **Conto Corrente**

Conto Tesoreria
IBAN

- **Notizie storiche dell'Ente (min 500 - max 16.000)**

- **Indicare le prevalenti attività istituzionali previste dallo statuto (min 100 – max 10.000)**

- **Settore attività di ricerca (min 100 – max 10.000)**

- **Struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno e relative qualifiche e funzioni (min 100 – max 16.000)**

• Sintesi dell'attività scientifica svolta nell'ultimo triennio indicando eventuali collaborazioni con altre istituzioni italiane e/o internazionali (min 800 – max 16.000)
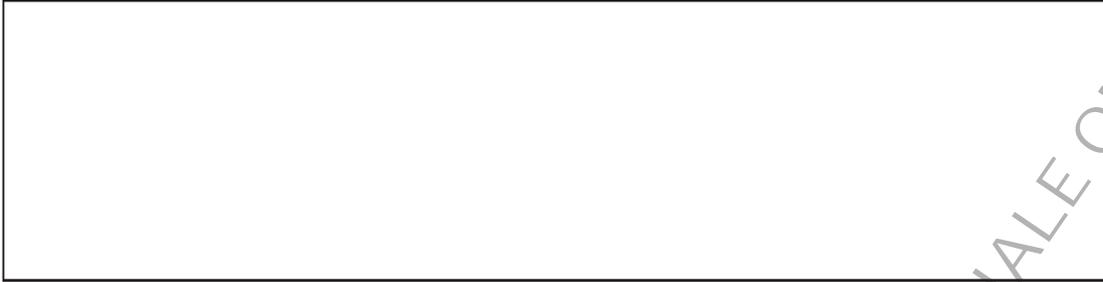
• Descrizione dei beni strumentali utilizzati per la ricerca (max 10.000)

• Piano di attività programmatica per il triennio 2008-2010 (min 2000 – max 16.000)

• Progetti di ricerca che si intende indicativamente realizzare nel triennio 2008-2010 indicando eventuali collaborazioni con altre istituzioni italiane e/o internazionali (min 800 – max 16.000)

(Descrivere: Titolo, obiettivi generali, durata, mesi uomo complessivi)
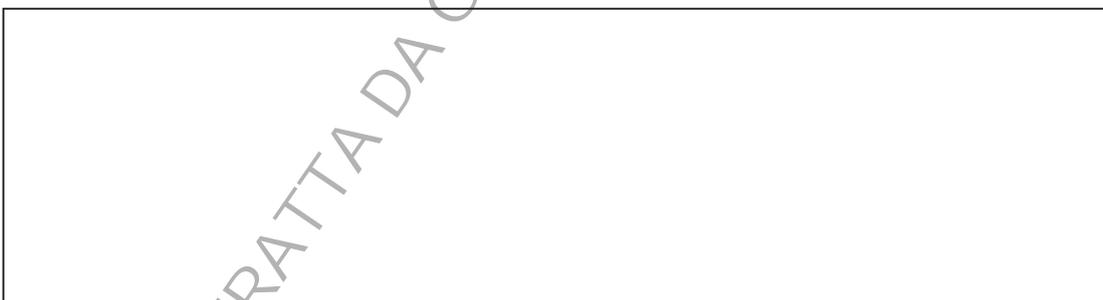
• Sintesi dell'attività di formazione svolta nell'ultimo triennio (min 100 – max 8.000)

(Indicare il tipo di formazione, la durata, il numero indicativo dei formandi, ecc…)

• **Attività di formazione che si intende indicativamente realizzare nel triennio 2008-2010 (min 100 – max 8.000)**
(Indicare il tipo di formazione, la durata, il numero indicativo dei formandi, ecc…)

• **Attività editoriale svolta nell'ultimo triennio e/o brevetti (min 200 – max 16.000)**

• **Eventuali rapporti o altre attività scientifiche svolte o in corso di svolgimento con altre istituzioni italiane e/o internazionali (max 16.000)**

• **Misura del Contributo:…………………..**

	ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008
ENTRATE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
Da enti pubblici e Privati					
Rendite patrimoniali					
Attività Istituzionali					
USCITE					
Personale dipendente					
Personale non dipendente					
Attrezzature e strumentazioni					

Mese approvazione bilancio ……….

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

08A03016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 marzo 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Marleen Jacobs, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Belgio), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla signora Jacobs Marleen, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 24 maggio 2007 (prot. n. 5419) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 4512 del 18 febbraio 2008 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa superata (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licentiaat in Taal - en Letterkunde:Romaanse Talen» rilasciato il 30 giugno 2001 dalla Katholieke Universiteit di Lovanio-Belgio;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2 Taal - en Letterkunde:Romaanse Talen» rilasciato il 5 luglio 2002 dalla Katholieke Universiteit di Lovanio-Belgio;

posseduto dalla cittadina belga Jacobs Marleen nata a Hasselt (Belgio) il 7 gennaio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, e titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* DUTTO

08A02746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Voghera - Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Voghera

1. A decorrere dal 5 giugno 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Voghera (Ufficio provinciale di Pavia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02846

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 13 marzo 2008, prot. n. 3069/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 430/08 del 16 aprile 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 14 e 15 aprile 2008;

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A03083

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 9 aprile 2008, prot. n. 4390, con la quale l'Ufficio provinciale di Frosinone ha comunicato che il giorno 8 aprile 2008 si è verificato irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, per disservizi persistenti sulle linee attinenti al programma Conservatorie web;

Vista la nota n. 4390 del 17 aprile 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 8 aprile 2008 l'irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A03084

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 aprile 2008.

Modifica del provvedimento 26 agosto 1999, concernente l'inserimento del medicinale «Trientine diidrocloridrato», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il provvedimento 26 agosto 1999 della Commissione unica del farmaco concernente l'inserimento del medicinale «trientine diidrocloridrato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento del morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina;

Atteso che, con determinazione AIFA del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005, è stata autorizzata all'immissione in commercio ed è regolarmente in vendita sul territorio nazionale la specialità medicinale Wilzin (zinco acetato diidrato), specificatamente indicata per il trattamento del morbo di Wilson e registrata per questa indicazione con procedura centralizzata europea;

Considerato che l'indicazione terapeutica per la quale il trientine diidrocloridrato è stato inserito nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996 (agosto 1999) è: Morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina;

Atteso che il medicinale trientine diidrocloridrato, anche in virtù della particolare enunciazione «mirata» dell'indicazione, può tuttora costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti non candidabili o non rispondenti ai trattamenti ora disponibili sul mercato;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del provvedimento 26 agosto 1999 della Commissione unica del farmaco, nelle parti in cui viene disposto l'utilizzo del trattamento riservato solo ad alcune tipologie di pazienti;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'8 e 9 aprile 2008 - Stralcio verbale n. 56;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale TRIENTINE DIIDROCLORIDRATO, già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è ora erogabile con la seguente indicazione: trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti non candidabili o non rispondenti al trattamento con zinco acetato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03003

DETERMINAZIONE 28 aprile 2008.

Esclusione del medicinale «Micofenolato mofetile (Cellcept)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, limitatamente all'indicazione terapeutica: LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF datato 18 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, concernente l'inserimento, nel succitato

elenco, del medicinale micofenolato mofetile per il trattamento del LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale;

Vista la determinazione dell'AIFA del 16 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, recante: «Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648».

Premesso che nella suddetta determinazione, all'interno dell'allegato 2 dei farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori pediatrici per l'indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, sono state estese le indicazioni del micofenolato mofetile a «Malattie autoimmuni gravi, sindrome nefrotica steroide-resistente e steroide-dipendente, trapianto di midollo osseo»;

Considerato che il LES rientra tra le patologie autoimmuni e il micofenolato mofetile è presente sia nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sia nell'allegato 2 di estensione delle indicazioni di cui alla determinazione dell'AIFA del 16 ottobre 2007;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'8 e 9 aprile 2008, come da stralcio verbale n. 56;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale micofenolato mofetile, di cui al provvedimento CUF datato 18 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, limitatamente all'indicazione terapeutica: LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale;

Considerato, altresì, che la specialità medicinale micofenolato mofetile, ai sensi del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, è inserita nell'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge n. 648/1996 anche per il trattamento della malattia «trapianto verso ospite», nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di prima e seconda linea, dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale micofenolato mofetile, di cui al provvedimento CUF datato 18 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, citato in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, limitatamente all'indicazione terapeutica: LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Selectan»

Decreto n. 19 del 9 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SELECTAN 300 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. - Amer (Girona) Spagna, Avda. La Selva, 135.

Procedura decentrata n. IE/V/0189/001/DC.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Officina Laboratorios Hipra S.A. - Amer (Girona) Spagna, Avda. La Selva, 135.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103902019;

bottiglia in plastica 250 ml - A.I.C. n. 103902021;

10 bottiglie in vetro da 100 ml cad. - A.I.C. n. 103902033;

10 bottiglie in plastica da 250 ml cad. - A.I.C. n. 103902045;

12 bottiglie in vetro da 100 ml cad. - A.I.C. n. 103902058;

12 bottiglie in plastica da 250 ml cad. - A.I.C. n. 103902060.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo:

bovini: trattamento terapeutico delle infezioni del tratto respiratorio in bovini, dovute a *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*;

suini: trattamento di epidemie di malattie respiratorie acute causate da ceppi di *Actinobacillus pleuropneumoniae* e *Pasteurella multocida.*

Tempi di attesa:

bovini: carni e visceri trenta giorni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Suini: carne e visceri: diciotto giorni.

Validità:

24 mesi in confezionamento integro correttamente conservato;

28 giorni dopo la prima apertura del confezionamento primario.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A03009

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro Salmonella Vac T».

Decreto n. 20 del 10 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVIPRO SALMONELLA VAC T.

Titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, con sede in Cuxhaven (Germania), HeinzLohmann Strasse 4.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0226/001/E001-II/02-IB/03.

Produttore: officina Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, con sede in Cuxhaven (Germania), HeinzLohmann Strasse 4, responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 103776011;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103776023;

1 flacone da 1500 dosi - A.I.C. n. 103776035;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 103776047;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 103776050;

10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 103776062;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103776074;

10 flaconi da 1500 dosi - A.I.C. n. 103776086;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 103776098;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 103776100.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principi attivi: da 1×10^8 UFC a 6×10^8 UFC di batteri vivi attenuati di salmonella *Typhimurium*, ceppo Nal 2/Rif 9/Rtt;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di almeno un giorno di età (ovaiole, riproduttori boiler).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli al fine di ridurne la mortalità, la colonizzazione, la produzione e l'escrezione di Salmonella *Typhimurium* attraverso le feci.

L'immunità si sviluppa entro quindici giorni dalla prima vaccinazione.

Validità:

vaccino liofihizzato: 18 mesi;

dopo la ricostituzione: 4 ore.

Tempi di attesa: tessuti edibili: 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile.

Altre condizioni:

1) la ditta deve impegnarsi, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, a collaborare ad un piano di vigilanza per un periodo minimo di 24 mesi, anche mediante la stipula di apposite convezioni, coordinato dal Centro di referenza per la Salmonellosi dell'IZS delle Venezie per l'ambito veterinario e. con il Centro di referenza per gli enterobatteri patogeni dell'Istituto Superiore di Sanità per gli stipiti isolati da casi d'infezione umana. Tale collaborazione viene richiesta al fine di valutare i risultati dell'integrazione della vaccinazione con il programma di controllo attualmente in essere in Italia e dovrà prevedere la produzione di report semestrali. Tale periodo potrà essere esteso sulla base dei risultati che verranno trasmessi allo scrivente Ufficio tramite i due Centri sopra citati.

2) Codesta ditta deve confermare l'impegno a fornire, a titolo non oneroso, ai laboratori diagnostici pubblici coinvolti nella esecuzione dei test necessari al piano nazionale di controllo della Salmonella, i reagenti necessari per la distinzione tra lo stipite vaccinale e quelli di campo, per tutto il tempo necessario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

08A03015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastorange»

Decreto n. 21 del 10 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario MASTORANGE endomammario asciutta.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Produttore: la società Fatro S.p.a. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 4 siringhe intramammarie twinsert da 5 ml - A.I.C. n. 104001019;

astuccio da 12 siringhe intramammarie twinsert da 5 ml - A.I.C. n. 104001021.

Composizione: 1 siringa intramammaria da 5 ml contiene:

principio attivo: Rifaximina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine, bufale.

Indicazioni terapeutiche: Mastorange endomammario asciutta è indicato all'atto della messa in asciutta per:

terapia delle mastiti subcliniche;

prevenzione di nuove infezioni durante il periodo di asciutta;

prevenzione di mastiti acute che possono insorgere al parto.

Sostenute da patogeni sensibili alla rifaximina.

Tempi di attesa:

carni: zero giorni;

latte: bovine: 0 ore - bufale: 72 ore (6 mungiture).

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Coglavax S»

Decreto n. 22 del 10 aprile 2008

Procedura mutuo riconoscimento N. ES/V/0120/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica COGLAVAX S vaccino batterico inattivato-sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158

Produttore e responsabile rilascio lotti: Cz Veterinaria S.A. nello stabilimento sito in Aptdo 16, 35400 Porriño (Pontevedra) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103960011;

flacone da 100 ml - A.I.C.n. 103960023;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103960035.

Composizione: per dose di 2 ml:

Principi attivi:

Tossoide Alfa di Clostridium perfringens tipo A ≥ 1.1 UI/ml*;

Tossoide Beta di Clostridium perfringens tipo C ≥ 10.0 UI/ml*;

Tossoide Ipsilon di Clostridium perfringens tipo D ≥5.0 UI/ml*;

Tossoide di Clostridium novyi tipo B ≥ 3.5 UI/ml*;

Tossoide di Clostridium septicum ≥ 2.5 UI/ml*;

Tossoide di Clostridium lelani ≥ 2.5 UI/ml*;

Tossoide di Clostridium sordellii 100% protezione*;

Cultura anaerobia di Clostridium chauvoei ≥ 90% protezione nelle cavie*;

*Antigeni in quantità sufficiente per ottenere i seguenti livelli di anticorpi neutralizzanti nel siero o il livello di protezione negli animali controllo.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione:

Ovini, pecore gravide ed agnelli.

Indicazioni terapeutiche:

Immunizzazione attiva contro enterotossiemia sostenuta da C perfringens tipo A, B, C e D, e Clostridium sordellii ed infezioni da clostridi sostenute da C novyy tipo B, seplicum, chauvoei e telani.

Validità: 18 mesi.

Dopo foratura del tappo utilizzare immediatamente.

Tempi di attesa: Carne e latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A03005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lincofarm 110»

Provvedimento n. 91 del 9 aprile 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOFARM 110.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103470011;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103470023.

Variazione tipo II - modifica tempi di sospensione (diminuzione), indicazioni terapeutiche e durata del trattamento.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede in Forli, via Eugenio Servadei 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi di sospensione (diminuzione), indicazioni terapeutiche e durata del trattamento.

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate:

Tempi di sospensione: suini: carni e visceri 1 giorno.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: trattamento della polmonite enzootica, della enterite necrotica superficiale, proliferativa (ileite) causata da agenti patogeni sensibili alla lincomicina.

Posologia e via di somministrazione: preventivamente miscelato nel mangime alla dose di 200 g/100 kg di mangime (pari 10,0-20,0 mg di principio attivo/kg di peso vivo), per 7 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eudetox» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 92 del 9 aprile 2008.

Specialità medicinale per uso veterinario EUDETOX soluzione iniettabile, nella confezione:

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100214016.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana A.F.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese) - via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale n. 00718850159.

Variazione tipo II ridotta: sostituzione di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti incluso il controllo.

È autorizzata la variazione Tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito presso il seguente sito produttivo:

VETEM S.p.A. - Lungomare Pirandello, 8 - Porto Empedocle (Agrigento).

Pertanto l'officina di produzione già autorizzata Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. sita in Sumirago (Varese), verrà sostituita dall'officina di produzione suddetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 43236 del 9 aprile 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 giugno 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area dei comuni di: Basciano, Castelli, Castel Castagna, Colledara, Isola del Gran Sasso, Tossicia, Montorio al Vomano e Teramo (TE).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada statale n. 80 del «Gran Sasso d'Italia». costruzione di una variante tra Teramo e Giulianova - lotto 0 dalla progressiva km ca 72+200 alla località Cartecchio.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 43280 del 9 aprile 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 27 giugno 2007 al 26 settembre 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

08A03100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. DEA

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 15 aprile 2008 si è provveduto, a seguito della sentenza del Tar Lazio di annullamento per difetto di motivazione del decreto 4 aprile 2007, concernente la nomina del commissario della S.p.a. DEA in amministrazione straordinaria a nominare commissario straordinario l'avv. Marcello Tajani nato a Pagani il 7 ottobre 1946.

08A02862

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Individuazione della Direzione generale destinataria della presentazione delle istanze, ai sensi del decreto ministeriale 10 aprile 2006.

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, ha trasferito la «disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità» all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e ritenuto necessario adeguare, al predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, le modalità di presentazione delle richieste di contributo ai sensi del decreto 10 aprile 2006, recante «Disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006, si comunica che a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 10 aprile 2006, le domande concernenti le richieste di contributo devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità, via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

08A03096

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione elettrolitica».

Con la determinazione n. aRM - 53/2008-141 del 17 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.A.L.F. S.p.a., Laboratorio farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SOLUZIONE ELETTROLITICA.

Confezione: A.I.C. n. 030692228.

Descrizione: concentrata Nø11 - 100 fiale 10 ml.

Farmaco: soluzione elettrolitica.

Confezione: A.I.C. n. 030692216.

Descrizione: concentrata Nø11 - 5 fiale 10 ml.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A03014

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sotto elencata impresa, precedentemente cancellata dal registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2007, ha presentato nuova domanda di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi richiedendo l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, ed è stata nuovamente iscritta nel sopra citato registro con riattribuzione dello stesso numero di marchio dalla Camera di Commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

determinazione n. 163 del 9 aprile 2008:

Numero marchio	Impresa	Sede
96-PE	GEM S.r.l.	Pescara

08A03008

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-109) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 0 9 *

€ 1,00